



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N° 91 del 10/04/2015)

OGGETTO: REGOLAMENTO AVVOCATURA: APPORVAZIONE

L'anno Duemilaquindici, addì dieci del mese di Aprile alle ore 11:50 in

**Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.**

Presiede l'adunanza il SINDACO Giancarlo Farnetani

Sono presenti Assessori n° 3 e sono assenti Assessori n° 1 sebbene invitati.

		Presente
1) FARNETANI GIANCARLO	- Sindaco	S
2) NAPPI ELENA	- Vice Sindaco	S
3) BARTOLETTI DANIELE	- Assessore	N
4) ROTOLONI PIER PAOLO	- Assessore	S
5) MAZZARELLO FEDERICO	- Assessore	S

Partecipa la dott.ssa SAVINI MARINA Segretario Generale del Comune.

Il Presidente constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

-Visto l'art. 3 del RDL n°1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto *“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*;

-Vista la Legge n°247/2012 del 31/12/2012 relativa alla *“Nuova Disciplina dell'ordinamento forense”*;

-Visto l'art. 23 della L. n°247 del 31.12.2012 che regolamenta espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici e stabilisce:

“1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine”;

-Visto l'art. 27 e 37 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle autonomie locali con il quale è stato previsto che: *“Gli enti provvisti di avvocatura, costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n°1578”*;

-Visto il D.M. 140/2012 e successive modifiche;

-Considerato:

- che presso il Comune di Castiglione della Pescaia è da tempo istituita L'Avvocatura Comunale,
- che nell'ambito della approvata struttura dell'ente, l'Avvocatura Comunale è stata individuata quale struttura operante in diretta collaborazione con l'organo di vertice politico;

-Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°28 del 31/01/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento Avvocatura interna;

-Considerato che nel rispetto del C.C.N.L. attualmente in vigore e delle normative specifiche, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività che viene svolta è improcrastinabile la necessità di procedere a modificare ed integrare, in adeguamento alle disposizioni recate dall'art. 9

del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014 cit. il Regolamento Avvocatura di cui alla deliberazione G.C. n. 28/2011;

-VISTO l'art. 9 (*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici*) del D.L. 24/06/2014, conv. con mod. dalla L. 11/08/2014, n. 114 (in G.U. n. 190 del 18/08/2014, in vigore dal 19/08/2014);

-CONSIDERATO che il predetto art. 9 del D.L. cit. prescrive, in particolare, che (comma 5) *“I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 (in riferimento alle spese legali liquidate e recuperate) (...). I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi (...)”* e che (comma 8) tale adeguamento debba essere operato *“entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

-Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto;

-Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Ritenuto di provvedere in merito;

DISPOSITIVO

1. Di approvare le disposizioni Regolamentari costituite da n°11 articoli, allegate al presente atto deliberativo (doc.1), riguardanti il funzionamento, le competenze e le funzioni della Avvocatura Comunale del Comune di Castiglione della Pescaia, che agisce in piena libertà, autonomia ed indipendenza professionale rispetto agli organi di governo ed alle altre strutture organizzative dell'ente, nel rispetto dei principi e dei criteri di organizzazione previsti dalle leggi in vigore;
2. Prendere atto che i compensi dovuti in virtù del Regolamento di che trattasi, saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio;
3. Di disporre che l'applicazione della nuova disciplina riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo l'1.1.2015

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 08/04/2015;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
FARNETANI GIANCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa SAVINI MARINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---==oooOooo===---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 17/04/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 17/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa SAVINI MARINA


Ufficio Proponente:

- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 10/04/2015
(pubblicata all'Albo Pretorio
dal 17/04/2015 al 02/05/2015)

UFFICIO PERSONALE, STIPENDI

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa SAVINI MARINA



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO
AVVOCATURA
COMUNALE.

Approvato con Deliberazione Comunale della Giunta n.91 del 10/04/2015

Comune di Castiglione
della Pescaia
Provincia di Grosseto

SOMMARIO

Art. 1. Norma di principio

Art. 2. Modalità di accesso e dotazione settore Avvocatura

Art. 3. Compiti dell'Avvocatura

Art. 4. Rapporti con il Segretario Generale e con gli altri Responsabili di Settore

Art. 5. Avvocato Coordinatore e assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

Art. 6. Compensi professionali

Art. 7. Liquidazione compensi

Art. 8. Atti e documenti sottratti all' accesso

Art. 9. Pratica professionale

Art. 10. Norma di rinvio

Art. 11. Abrogazioni e norma transitoria

Art. 1 - Norma di principio

1. Il presente Regolamento disciplina il settore Avvocatura secondo i criteri di autonomia ed indipendenza delle Avvocature Pubbliche, in conformità ai principi contenuti nella Legge n. 247 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Responsabile del servizio Avvocatura risponde unicamente al Sindaco al quale direttamente si rapporta per le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 2 - Modalità di accesso dotazione del settore Avvocatura

1. Il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'accesso e la dotazione organica del personale del settore Avvocatura.

Art. 3 - Compiti dell' Avvocatura

A - Funzione di difesa giudiziale:

- 1 Il settore Avvocatura svolge la funzione di difesa e rappresentanza in giudizio dell' Amministrazione davanti agli Organi Giurisdizionali per i quali è necessaria la difesa e assistenza di un Avvocato.
2. L'Ente può prevedere che al settore Avvocatura venga attribuita la funzione di difesa e assistenza del Comune anche davanti a Organi Giurisdizionali per i quali non è necessaria l'assistenza di un Avvocato.
3. La difesa e rappresentanza in giudizio del Comune è svolta previa deliberazione di incarico della Giunta Comunale.
4. Su proposta motivata del Responsabile del Settore Avvocatura, la Giunta può nominare uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, in giudizi di particolare rilevanza o complessità o per particolari materie che richiedono competenze specialistiche o settoriali, per incompatibilità nella difesa da parte degli Avvocati dell'Ente come individuata dall'ordinamento giuridico.
5. Nelle ipotesi in cui si renda necessaria la nomina di Consulenti di Parte, sia nella fase giudiziale che nella fase stragiudiziale, provvede il Responsabile del Settore Avvocatura, previo accordo con il Responsabile del Settore interessato, ricorrendo, ove possibile, a professionalità interne all'Ente.
6. L'Avvocatura Comunale, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto giuridico interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti, degli oneri a carico dei contraenti e della percentuale di compenso

professionale da erogare agli interessati e svolge funzioni di consulenza in favore di Amministrazioni, Enti o società costituite e/o partecipate e controllate direttamente dal Comune di Castiglione della Pescaia, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune ad esclusione del patrocinio in giudizio e purché non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività ordinaria dell' Avvocatura Comunale.

B - Funzione di consulenza stragiudiziale:

7. Il settore Avvocatura esprime pareri scritti su richiesta del Sindaco (o suo delegato), anche, eventualmente, su proposte di Regolamenti o contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa ed in collaborazione con i responsabili dei settori interessati.

8. L'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco (o suo delegato) e ai singoli responsabili, su richiesta, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità.

9. Il settore Avvocatura collabora alle convenzioni di negoziazione assistita previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Rapporti con gli altri responsabili di settore

1. Il servizio Avvocatura collabora con i responsabili dei settori nelle fasi pre-contenziose dei procedimenti di loro competenza e nei procedimenti di particolare complessità.

2. I responsabili dei settori sono tenuti a fornire al settore Avvocatura, nei tempi dallo stesso richiesti, in relazione alle scadenze processuali, le istruttorie, i documenti e i chiarimenti necessari per la difesa delle ragioni del Comune, ivi compresa la costituzione in giudizio.

3. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell' Avvocatura.

Art. 5 - Avvocato Coordinatore e assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

1. Alla direzione dell'Avvocatura Comunale è preposto un Avvocato coordinatore con il ruolo di responsabile di settore, idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti di Ente Pubblico ed all'albo speciale degli abilitati al patrocinio avanti le magistrature

superiori, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale di Avvocato e la posizione funzionale di Avvocato.

2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata corrispondente alla nomina di responsabile di settore conferito dal Sindaco.

3. L'Avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento e ai sensi della normativa vigente:

a) esercita la funzione di direzione del personale dell'Avvocatura;

b) assegna gli affari consultivi e contenziosi, in ragione delle competenze e delle conoscenze personali professionali specifiche, della peculiare specializzazione, della attinenza e/o conseguenza rispetto all'assegnazione già operata in precedente contenzioso connesso, della cura già operata di precedenti in materia, dei carichi di lavoro, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

4. Tutte le spese, anche d'iscrizione al predetto albo o di copertura assicurativa professionale obbligatoria, di partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione degli avvocati sono a carico dell'Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.

5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'Avvocatura, le funzioni di questi vengono svolte dal funzionario Avvocato all'uopo delegato.

Art. 6 - Compensi professionali

1. Ai legali dell' Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all' Ente, oltre oneri riflessi.

2. Per sentenze favorevoli si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, accordi di conciliazione favorevoli all'Ente in relazione alle pretese della controparte, le ingiunzioni ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 non opposte, le transazioni giudiziali e le convenzioni di negoziazione assistita favorevoli all'Ente in relazione alle pretese della controparte) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.

3. Sono considerate sentenze favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio,

definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, i provvedimenti giudiziari di perenzione del processo amministrativo ai quali consegue la conferma degli atti amministrativi, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per difetto di legittimazione ad agire.

Art. 7 - Liquidazione compensi

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate, che devono confluire (salvo un 10%) sull'apposito fondo destinato alla liquidazione dei compensi professionali, calcolati al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP, sono ripartite in parti uguali per ciascuno dei legali.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive eventuali modificazioni, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Responsabile del Settore Personale se spettanti all'Avvocato Responsabile sulla base della nota spese presentata e documentata dal medesimo e alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al Funzionario Avvocato provvede l'Avvocato Responsabile o in sua assenza il Responsabile del Settore Personale sulla base della nota spese presentata e documentata dal Funzionario Avvocato medesimo, versati con cadenza trimestrale, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP che sono a carico dell'Ente di appartenenza. Gli oneri riflessi, infatti, non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014.

3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr.

Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013).

4. L'importo dei compensi di cui al punto 2) del presente articolo, non può superare il limite dello stanziamento previsto relativo all'anno 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della Legge 11/08/2014 n. 114; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP che è a carico dell'Ente di appartenenza. Il trattamento economico complessivo degli Avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.

5. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono costituiti mediante istituzione di appositi capitoli di bilancio e determinati applicando i criteri previsti dal presente articolo.

6. Nell'ipotesi 'di incarico congiunto' che si concluda sempre con decisione favorevole all'Amministrazione, qualora l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione a un Avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, compete all'Avvocato dipendente esclusivamente la metà dell'importo dei compensi altrimenti spettanti; qualora, poi, l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione congiuntamente a più Avvocati in servizio presso il Settore Avvocatura congiuntamente a professionista esterno, compete agli stessi esclusivamente un unico compenso.

Art. 8 - Atti e documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, primo comma, della Legge 241/90, dall'art. 2 del D.P.C.M. 26/01/1996 n. 200 e nel rispetto della rigorosa osservanza dell'obbligo del segreto professionale previsto e disciplinato dall'art. 6 della Legge 31/12/2012 n. 247, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti atti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche rese in corso di causa o in pratiche stragiudiziali;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Sono altresì sottratti all'accesso i documenti individuati dal Regolamento per l'accesso partecipativo e conoscitivo dell'Ente.

Art. 9 - Pratica professionale

- 1.** Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
- 2.** La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego e non può protrarsi oltre il periodo di tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.
- 3.** La suddetta attività è esercitata in forma gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal praticante.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012 e s.m.i., del D.L. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014 e s.m.i., nonché alle vigenti disposizioni normative e alle norme dei CCNLL Enti Locali.

Art. 11 - Abrogazioni e norma transitoria

- 1.** Il presente Regolamento si applica ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015.
- 2.** Il riparto e la liquidazione delle spese legali recuperate da controparte avverrà sull'importo degli atti di accertamento.
- 3.** Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato il Regolamento approvato con deliberazione della G.c. n. 28 del 31 gennaio 2011.